



**Finanziato
dall'Unione europea**
NextGenerationEU



Presidenza del Consiglio dei Ministri
**Dipartimento della
Funzione Pubblica**



REGIONE DEL VENETO

PNRR - Investimento 2.2 "Task force digitalizzazione, monitoraggio e performance" della M1C1

Sub-investimento 2.2.1: "Assistenza tecnica a livello centrale e locale del PNRR" - CUP: H11B21007650006

S.01 - Consulenza tecnica e supporto specialistico agli enti locali del territorio interessati nell'elaborazione di pareri e altra documentazione utile a fini istruttori

SENTENZE

NUOVO CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI

Regione del Veneto

Direzione Semplificazione Normativa e Procedimentale per l'Attuazione del PNRR – a cura della Task Force Appalti-Progetti

AMBITO: PRINCIPI DELLA CONTRATTAZIONE

T.A.R. Lombardia, Brescia, Sez. I, 05/12/2024, n. 969: Principio di tassatività delle cause di esclusione. Riguarda unicamente i requisiti di ordine generale e le relative cause di esclusione automatica e non.

Il principio di tassatività delle cause di esclusione di cui all'art. 10, comma 2, del D.Lgs. n. 36/2023 si riferisce unicamente alle cause previste dagli artt. 94 e 95 del D.Lgs. n. 36/2023, riguardando i soli requisiti di ordine generale.

Questa conclusione si ricava anche da un'interpretazione sistematica fondata sul coordinamento tra il secondo e terzo comma dell'art. 10, il quale prevede espressamente la possibilità per la Stazione appaltante di "introdurre requisiti speciali, di carattere economico-finanziario e tecnico-professionale, attinenti e proporzionati all'oggetto del contratto" (art. 10, comma 3, del D.Lgs. n. 36/2023).

Pertanto, la previsione di nullità di cause escludenti ulteriori rispetto a quelle previste dagli artt. 94 e 95 del Codice dei contratti pubblici non si estende ai requisiti di ordine speciale.

Link:

https://portali.giustizia-amministrativa.it/portale/pages/istituzionale/visualizza/?nodeRef=&schema=tar_bs&nrg=202400453&nomeFile=202400969_01.html&subDir=Provvedimenti